

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 30 novembre 2021, n. 864

Legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 - Testo Unico del Commercio - art. 34. Data di inizio dei saldi invernali per l'anno 2022 e divieto delle vendite promozionali nei 30 giorni precedenti.

Oggetto: Legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 - Testo Unico del Commercio - art. 34. Data di inizio dei saldi invernali per l'anno 2022 e divieto delle vendite promozionali nei 30 giorni precedenti.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore per lo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start up e Innovazione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale e successive modifiche;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 "Testo Unico del Commercio" e successive modifiche e integrazioni che, all'art. 34, disciplina le vendite di fine stagione e le vendite promozionali;

VISTI in particolare:

- l'art. 34, comma 2 a norma del quale la Giunta regionale, annualmente, previo parere della Commissione consiliare competente, stabilisce, almeno sessanta giorni prima dell'inizio delle vendite invernali di fine stagione, le date di inizio delle vendite di fine stagione, invernali ed estive e, in caso di mancata adozione della predetta deliberazione, si intendono valide le date stabilite per l'anno precedente;
- l'art. 34, comma 6 in base al quale è fatto divieto nei trenta giorni che precedono le vendite di fine stagione di effettuare, con ogni mezzo di comunicazione, inviti alla propria clientela o alla generalità dei consumatori per proporre condizioni favorevoli di acquisto in data precedente l'inizio di tali vendite;
- l'art. 34, comma 8 per il quale le vendite promozionali possono essere liberamente effettuate salvo eventuali divieti prescritti dalla legge. Lo svolgimento delle vendite non è soggetto ad autorizzazioni preventive né a limitazioni di tipo quantitativo o temporale, tranne che nei trenta giorni precedenti le vendite di fine stagione per i medesimi prodotti di cui al comma 1. Il limite dei trenta giorni precedenti alle vendite si intende riferito anche agli outlet di cui all'articolo 32;

CONSIDERATO che con legge regionale 27 maggio 2020, n. 2, pubblicata sul BURL n. 68 del 28 maggio 2020, sono state apportate modifiche all'articolo 34 della legge regionale 22/2019 (TUC) ed in particolare:

- con l'inserimento del comma 8-bis, è stato previsto che "Per fronteggiare la crisi del sistema economico della Regione causata dall'emergenza epidemiologica legata al Covid-19 e favorire la ripresa delle attività commerciali e degli acquisti da parte dei consumatori, limitatamente alla stagione estiva 2020, le vendite promozionali possono essere svolte in deroga ai termini di cui ai commi 6 e 8 e le vendite di fine stagione in deroga al termine di adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2";
- con l'inserimento del comma 8-ter è stato previsto che "La Giunta regionale, sentite le organizzazioni di categoria delle imprese del commercio maggiormente rappresentative, può

stabilire con propria deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente, che le deroghe di cui al comma 8 bis trovino applicazione per la durata dell'emergenza legata al Covid-19 deliberata a livello statale”;

VISTO il decreto - legge 23 luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività' sociali ed economiche”, convertito con modificazioni dalla L. 16 settembre 2021, n. 126, che all'articolo 1, comma 1 prevede che “lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021”;

PRESO ATTO dei parziali segnali di ripresa per il settore del commercio al dettaglio, nonostante il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19 in corso;

RITENUTO in considerazione dell'attuale prosecuzione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 di stabilire, ai sensi del comma 8-ter dell'articolo 34 della legge regionale n. 22/2019 s (TUC), l'applicazione della deroga di cui al comma 8-bis, relativa al termine di 60 giorni di cui al comma 2 del medesimo articolo;

RITENUTO altresì di stabilire che restano ferme tutte le altre disposizioni previste dall'articolo 34 della legge regionale n. 22/2019 in materia di vendite di fine stagione, compreso il divieto di vendite promozionali nei 30 giorni precedenti l'avvio dei saldi;

RILEVATA pertanto, la necessità, condivisa in data 10.11.2021 anche dalle organizzazioni delle imprese del commercio maggiormente rappresentative, di fissare, per l'anno 2022, la data di inizio dei saldi invernali il giorno 5 gennaio 2022 (primo giorno feriale antecedente l'Epifania), in conformità a quanto previsto nell'accordo approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 24 marzo 2011;

ATTESO CHE la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

ACQUISITO il parere della competente Commissione Consiliare espresso nella seduta del 29.11.2021;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- 1- di fissare, ai sensi della deroga di cui al combinato disposto dei commi 8-bis e 8-ter dell'art-34 della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 “Testo Unico del Commercio”. per l'anno 2022 la data di inizio dei saldi invernali il giorno 5 gennaio 2022 (primo giorno feriale antecedente l'Epifania), in conformità a quanto previsto nell'accordo approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 24 marzo 2011;
- 2- di stabilire che resta fermo il divieto di vendite promozionali nei 30 giorni precedenti la data di avvio dei saldi, di cui ai commi 6 e 8 dall'articolo 34 della legge regionale n. 22/2019;
- 3- di stabilire che restano ferme tutte le altre disposizioni previste dall'articolo 34 della suddetta legge regionale n.22/2019.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R Lazio nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito www.regione.lazio.it.